



COMUNE DI LIVERI
(PROV. DI NAPOLI)

Tel 081/8255880 – Fax 081/8255578

Sito Internet : www.comune.liveri.na.it

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Prot. n. 1270
del 31/03/2015

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

La norma - che pare concentrare i relativi atti gestionali sul Sindaco - risulta estremamente sintetica e non affronta in maniera chiara il problema della competenza in materia (questione estremamente delicata) e soprattutto se la stessa, rispetto all'organo monocratico, possa addirittura estendersi fino agli atti successivi di realizzazione del Piano. In merito a ciò, in data 23 marzo 2015, l'Anci ha emanato linee guida “*Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)*”. Dalla lettura della stessa si evince, quanto all'aspetto della competenza, che “*un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano possa essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31.3.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...*”

In quest'ottica, la legge di stabilità si pone in rapporto di specialità derogando a quanto previsto dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio comunale competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*” per il riordino e la razionalizzazione che si concentri, prevalentemente, sugli aspetti tecnici prima ancora che politici.

Per osservare “*la ratio*” di cui comma 612, che sembra voler coinvolgere la figura del sindaco nel processo decisionale, sembra doversi definire un piano operativo dell'organo monocratico che sarà poi sottoposto all'attenzione dell'organo consiliare chiamato ad adottare i provvedimenti attuativi dello stesso.

3. Attuazione

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.



La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso, la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

Proprio la circostanza che il comma 611 dell'art 1 della sopra richiamata legge mantenga fermo quanto previsto dai menzionati commi 27-29 della legge 244/2007 porta a ritenere che, come

stabilisce quest'ultima norma, sia sempre consentita la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione ed il mantenimento di partecipazioni in dette società. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

E' importante, pertanto, accertare la stretta necessità fra l'attività svolta dalla società e le predette finalità istituzionali.

La giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi **strumentali** all'attività di regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Il divieto disposto dal comma 27 non è quindi applicabile alle società caratterizzate dalla strumentalità delle attività. Il divieto pare invece valere per società che si prefiggono scopi prettamente industriali e commerciali (dalla progettazione, costruzione e gestione di scali ferroviari, aree logistiche e poli merci sul territorio nazionale, al trasporto e noleggio di mezzi stradali e ferroviari, alla realizzazione di servizi telematici e telefonici, fino alla progettazione e realizzazione di aree verdi) se questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse. In mancanza di previsioni legislative, si mutua il concetto di servizi di interesse generale da orientamenti giurisprudenziali secondo cui gli stessi possono essere definiti come le attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. In questa categoria si possono annoverare sia attività di servizio non economiche sia attività di servizio cosiddette di interesse economico generale, che si identificano in quelle rese nell'ambito di un mercato concorrenziale, dove si trovano, quindi, ad operare tanto soggetti privati che soggetti pubblici. Per tale loro caratteristica, i servizi di cui si parla si collocano in una sorta di zona intermedia tra le attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, e le attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, ecc.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Liveri partecipa al capitale delle seguenti società:

-Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'area nolana

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Liveri ha fatto parte della Comunità Montana "Montedonico – Tribucco" poi confluita nella Comunità montana "Partenio -Vallo di Lauro".

L'adesione alla Comunità Montana, essendo "*forma associativa*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

Allo stesso modo, questo Comune partecipa all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (con decorrenza 01/10/2005, ai sensi della L.R. 14/1997) e all'ATO per i rifiuti (deliberazioni di C.C. n. 3 del 29/01/2015 e ai sensi della L.R. n.04/2007 e successiva D.G.R.C. n. 84 del 28/03/2014) che non costituiscono oggetto di specifica attenzione ai fini del presente piano operativo in quanto, trattasi di adesioni obbligatorie previste dalla legge.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1.

Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana- s.c.p.a.

La società è stata costituita in data 03/07/2003 tra la Provincia di Napoli ed i Comuni dell'area nolana tra cui il Comune di Liveri che vi partecipa con una quota pari al 1,02 % del capitale sociale pari a 1815 azioni rappresentative di € 2.722,50 del capitale sociale.

La società, senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di accrescere la competitività economica e di migliorare la qualità sociale di diciotto amministrazioni locali ed in particolare ha il seguente oggetto sociale:

- a) La promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana in riferimento ai territori delle Amministrazioni Socie, nonché degli altri soggetti pubblici soci;
- b) promuovere la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo sviluppo del Sistema Turistico Locale dell'area nolana ai sensi della normativa vigente;
- c) la realizzazione e attuazione di Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione;
- d) la progettazione e l'attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), nonché eventuali ulteriori strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale;
- e) a favore delle Amministrazioni socie richiedenti e solo per esse: I. la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; II. la gestione di altre funzioni fondamentali; III. come centrale di committenza o stazione appaltante, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici; IV. la gestione di servizi pubblici, anche a rilevanza economica, compresi, a titolo meramente esemplificativo: (i) gestione e dismissione patrimonio; (ii) gestione delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate; (iii) gestione delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;
- f) la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale dei Comuni azionisti della stessa, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, essendo costituita quale "Società di Trasformazione Urbana" ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16. Per il perseguimento di tale finalità, la Società può provvedere: i. all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana; ii. alla progettazione e realizzazione dell'intervento di ri-qualificazione urbana, in proprio o secondo le disposizioni vigenti; iii. alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.

DATI DI ANALISI

Tipologia di partecipazione (diretta/indiretta):	Diretta
--	---------

Onere complessivo per l'amministrazione sul bilancio	Nessuno
n. rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo	Nessuno
Capitale sociale	€ 266.383,50

Risultato di esercizio:

2012	€1.147,00
2013	€ 1.106,00
2014	n.p.

Amministratori incaricati:

Amministratore Unico	Biagio Ciccone	€ 26.159,00 (2014)
----------------------	----------------	--------------------

Addetti:

personale dipendente al 31.12.2014	N. 3 dipendenti
------------------------------------	-----------------

RICOGNIZIONE:

E' una società consortile a partecipazione pubblica totalitaria con la esclusione, ex Statuto, della possibilità di partecipazione del capitale privato, società che ha previsto nel suo Statuto (art. 11), a seguito di modifiche, un organismo di controllo (COCIV) ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei soci.

Le principali attività svolte da suddetta società consortile sono dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana anche attraverso la realizzazione di investimenti strategici svolgendo attività di coordinamento tra i comuni dell'area e la Regione Campania anche (ma non solo) in relazione all'assegnazione di finanziamenti regionali. Le funzioni svolte sono da considerarsi di interesse pubblico, in quanto non vengono effettuate prestazioni di carattere privatistico e non si intrattengono rapporti commerciali con privati, se non per finalità istituzionali.

Si ritiene che la società in oggetto svolga attività mirata a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico del territorio e per questo da ricomprendersi nelle finalità istituzionali del comune ai sensi degli artt. 13 e 112 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Tali aspetti hanno particolare rilievo ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione, soprattutto in relazione al disposto dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria 2008 (L. 244/07), ritenendo che sussistano le motivazioni per ritenere la società consortile funzionale alle attività istituzionali degli enti che vi partecipano.

In ragione del suo carattere di strumentalità al perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di sviluppo economico e promozione del territorio di cui all'art.13 del TUEL, la proposta per il 2015 dell'Amministrazione è quella di conservare la propria partecipazione nella società non solo per lo scopo sociale ma anche in considerazione:

-degli sforzi fatti dalla società verso una gestione più razionale delle risorse con la semplificazione della *governance* societaria (riduzione dei componenti del C.d.A. da tre ad uno ripristinando il corretto equilibrio tra gli organi amministrativi e la dotazione organica della società).

-dell'assenza di quote di contribuzione a carico degli Enti soci per le spese di funzionamento essendo previsto il sostentamento della società mediante il ricorso a finanziamenti pubblici.

**OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE:**

Nell'abrogare le disposizioni che vietavano o limitavano la possibilità per le amministrazioni pubbliche locali di avvalersi di società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta per gestire servizi pubblici e strumentali, la legge 147/2013 ha però imposto alle stesse società, a decorrere dal 2014, di *concorrere "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza"* (comma 553 art.1). A differenza di quanto previsto in precedenza, tuttavia, non ha assoggettato gli organismi partecipati ai vincoli di finanza pubblica dettati per gli Enti territoriali *tout court*. Abbandonato, infatti, l'obiettivo di assoggettare le società partecipate alle regole del patto di stabilità e sviluppo interno, la legge di stabilità per il 2014 ha previsto che gli organismi partecipati dagli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Si tratta di una disposizione di principio con la quale si vuole far partecipi anche gli organismi gestionali al risanamento dei conti pubblici evitando che essi incidano negativamente con le perdite di bilancio e obbligandoli a migliorare la capacità di utilizzo delle risorse limitate a fronte del soddisfacimento di bisogni pubblici. A tal fine, viene stabilito che per i servizi pubblici locali, dovranno essere individuati dei parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Mentre per gli organismi strumentali, i parametri standard di riferimento vengono costituiti dai prezzi di mercato ribadendo, in sostanza il concetto per il quale il costo dei contratti di servizio non può essere superiore a quello praticato in regime di concorrenza.

L'obiettivo di ridurre le società degli enti locali e le partecipazioni da essi detenute in società, in parte, come detto, ridimensionato con la legge di stabilità 2014, è stato ripreso dal legislatore con la legge di stabilità 2015 (comma 611 dell'art. 1) sebbene con una tecnica diversa da quella utilizzata in passato) ma con la stessa sostanziale finalità. Emblematico, a tal proposito, è il dettato della lettera e) del medesimo comma: *"contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"*.

Per quanto appena detto, nonostante gli sforzi fatti dalla società per una gestione più razionale delle risorse nei termini sopra riportati (riduzione da tre ad uno dei componenti del C.d.A), ciò non di meno, entro il 31.12.2015 si ritiene di dover suggerire l'avvio di azioni volte a sollecitare un ulteriore e decisivo passo di riforma in un'ottica strategica territoriale e di maggiore competitività del mercato oltre che di efficacia e di efficienza quali ad esempio il contenimento dei costi che potrà avvenire anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Tenuto conto, peraltro, che la legge di stabilità 2014 aveva riservato una particolare attenzione alle norme relative anche al contenimento della spesa di personale, si ritiene strategico, ai fini di allinearsi ulteriormente alla ratio sottesa alla legge 190/2014, invitare gli enti controllanti a definire "atti di indirizzo" indicanti criteri e modalità di attuazione del principio del contenimento delle spese non trascurando, peraltro, anche le spese afferenti a collaborazioni esterne.

Quanto sopra, si ritiene deve calarsi in un più ampio contesto di riorganizzazione che ne garantisca l'effettiva ed efficace azione depurandola da attività e servizi impropri per renderla rispondente al dettato normativo.

IL SINDACO
Ing. Raffaele Coppola



La legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a 616, legge 190 del 23 dicembre 2014) introduce la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dagli Enti Locali.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

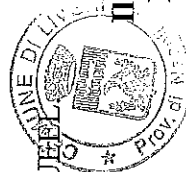
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Allo stato attuale il Comune partecipa ai seguenti Consorzi / società consortili:

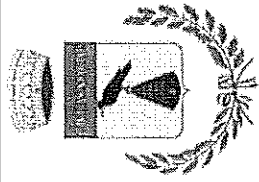
N°	PARTITA IVA CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE	FORMA GIURIDICA	DATA INIZIO	DATA FINE	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	QUOTA CAP. SOC.
1	04525451219	AGENZIA LCC-SP/L. COA ATTA N° 20/2014	Soc. Coop. s.r.l.	03-07-03		255.126,00	1,02	3.722,50
2								
3								

La partecipazione alle suindicate società/consorzi, può essere mantenuta perché necessaria al perseguimento di fini istituzionali nel settore dei servizi di riferimento in quanto permette la razionalizzazione dello stesso finalizzata sia al contenimento dei costi che al miglioramento qualitativo delle prestazioni rese all'utenza.



Non rientrano infine nel presente piano le ulteriori forme associative di cui al Titolo V Capo II TUEL.

Il Responsabile dei servizi finanziari
Dott. Somma / Liberato Gioacchino



COMUNE DI LIVERI
(*Provincia di Napoli*)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA